



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

09 ottobre 2020, n. 63

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale nn. 29, 33, e 39/2020 emesse per la ripartenza delle attività produttive presenti nella Regione Umbria;

Rilevato che per l'Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, anche sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale insediato;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' - come riportate nel parere del Comitato Tecnico Scientifico - circa il "Risk assessment" sugli eventi di massa e COVID che prevede la seguente classificazione:

- eventi associati ad un rischio di trasmissione del COVID-19 basso o molto basso per i quali è ragionevole pensare che il sistema sanitario non rischia di essere messo sotto stress, possono essere considerati sufficientemente sicuri da svolgere;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- eventi con un indice di rischio moderato, alto e molto alto obbligano alla messa in atto di misure straordinarie di prevenzione e controllo che richiedono un notevole impegno da parte dei diversi livelli Istituzionali;
- nel caso il rischio di diffusione dell'infezione rimanga significativo nonostante l'applicazione delle misure di contenimento previste, si dovrebbe prendere in considerazione la decisione di post-porre o cancellare l'evento.

Tale classificazione, che costituisce una direttrice generale di orientamento delle valutazioni da operare, può essere ulteriormente approfondita mediante la contestualizzazione dei criteri enunciati negli scenari epidemici nazionali e locali;

Preso atto che il CTS ha valutato la eventuale organizzazione di alcuni eventi e manifestazioni locali, evidenziando che sulla base dei sistemi di classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e di altri organismi internazionali dette iniziative risultano classificabili quali eventi ad altissimo rischio;

Preso atto che il CTS in data 01/10/2020 ha espresso il seguente parere finale "L'attuale situazione epidemiologica è tale per cui molte sono le incognite sull'evoluzione delle prossime settimane. La ripresa complessiva dei contagi in Italia ed in Umbria mette sotto stress il sistema sanitario territoriale e, seppur in misura minore, anche il sistema sanitario ospedaliero. Le incognite degli effetti della riapertura delle scuole e l'esigenza di mantenere il pieno funzionamento delle attività produttive e la tutela della socialità di base inducono a ritenere altamente rischiosa l'organizzazione di eventi riconducibili alla tipologia sopra descritta che potrebbero comportare la riaccensione di focolai epidemici.";

Visto il parere del COR Umbria del 6 ottobre 2020;

Preso atto dello stralcio di verbale del CTS Nazionale del 8/10/2020;

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 9/10/2020

Preso atto della relazione istruttoria dei direttori regionali Dr. Claudio Dario e Dott. Luigi Rossetti;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.";

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dal 12 ottobre 2020 e fino al 12 novembre 2020 la realizzazione:

- a. di manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale di cui al comma 1 dell'articolo 60 e comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 organizzate sia in aree all'aperto che in spazi chiusi;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- b. dei mercati straordinari di cui al comma 1 lettera h) dell'articolo 35 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 organizzate sia in aree all'aperto che in spazi chiusi;
- c. di sagre e feste popolari come individuate dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 organizzate sia aree all'aperto che in spazi chiusi;
- d. di luna park e giostre di cui alla Sezione I del decreto interministeriale del 23 aprile 1969 come aggiornato dal decreto interministeriale 23 luglio 2019 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019);

è consentita esclusivamente nel rispetto dei seguenti requisiti e prescrizioni che si aggiungono ai contenuti delle specifiche linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 6 agosto 2020 ed allegate al DPCM 7 agosto 2020:

- effettuazione delle attività, per le aree all'aperto, in zone chiaramente delimitate rispetto all'accesso dall'esterno, ed in ogni caso, sia nelle aree all'aperto che negli spazi chiusi, con chiara individuazione dei percorsi di ingresso e di uscita, che dovranno essere separati, dotati di apposita segnaletica e presidiati da stewards;
- il numero dei presenti contemporaneamente all'interno degli spazi all'aperto o al chiuso in cui si svolgono le attività non potrà eccedere il limite di una persona ogni 10 metri quadrati dell'area libera complessivamente destinata allo svolgimento delle attività, e comunque nel limite massimo di 500 persone, da rilevare con appositi contapersone e da monitorare con stewards anche all'interno dell'area;
- dovrà essere obbligatoriamente effettuata all'ingresso la misurazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°, e la registrazione nominativa dei partecipanti e di tutti coloro che accedono, conservando per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno partecipato all'iniziativa completi dei recapiti telefonici, nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;
- divieto di consumazione di alimenti e bevande in forma itinerante al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida Ristorazione allegate al DPCM 7 agosto 2020;
- raccomandare attraverso idonea cartellonistica e comunicazione l'utilizzo di sistemi di tracciamento tramite applicazioni installate su telefoni cellulari da parte del pubblico;
- durata massima di quattro giorni per le manifestazioni, attività, iniziative di cui ai punti a., b. e c..

Art. 2

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art 2 del D.L. 33/2020 convertito con la legge 74 del 14/07/2020 e dall'art 4 comma 1 del D.L. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 ed accertate dai soggetti di cui all'art 13 della legge 689/1981.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 3

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, li 09/10/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

